

Azione Cattolica Italiana

ARCIDIOCESI DI CAGLIARI

ATTO

NORMATIVO

DIOCESANO

PARTE PRIMA

L'AZIONE CATTOLICA NELL'ARCIDIOCESI DI CAGLIARI

Art. 1 L'AZIONE CATTOLICA DELL'ARCIDIOCESI DI CAGLIARI

1. L'Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Cagliari è un'associazione ecclesiale che riunisce tutti i laici che nella Arcidiocesi di Cagliari aderiscono all'Azione Cattolica Italiana in una delle sue associazioni territoriali o gruppi.
2. L'Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Cagliari è retta dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, dal Regolamento Nazionale di Attuazione e dall'Atto Normativo Diocesano.

Art. 2 L'ATTO NORMATIVO DIOCESANO

1. Il presente Atto Normativo disciplina la vita associativa, l'ordinamento e gli organi dell'Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Cagliari - successivamente denominata per brevità Azione Cattolica Diocesana.
2. La sede dell'Azione Cattolica Diocesana è in Cagliari, via Mons.Cogoni 9. La sede sociale potrà essere variata con delibera del Consiglio diocesano.
3. Legale rappresentante dell'Associazione è il Presidente diocesano nominato con le modalità indicate all'art. 32.

Art. 3 FINALITÀ

1. L'Azione Cattolica Diocesana collabora direttamente con il Vescovo alla missione della Chiesa Diocesana secondo il proprio carisma e la propria soggettività associativa per contribuire in modo originale e significativo all'elaborazione e all'attuazione dell'azione pastorale della comunità diocesana.
2. L'Azione Cattolica Diocesana si mette a servizio della persona nella singolarità della sua storia e del suo cammino.

Art. 4 PRINCIPI DELLA VITA ASSOCIATIVA

1. La vita associativa dell'Azione Cattolica Diocesana è una esperienza unitaria in cui ciascun ragazzo, giovane e adulto è chiamato a diventare dono e provocazione per l'altro, attraverso uno scambio dialogico dei valori e delle esperienze.
2. La vita associativa è caratterizzata dalla piena partecipazione di tutti i soci, a tutti i livelli, personalmente o attraverso responsabili democraticamente eletti.
3. La vita associativa pone al centro la persona e richiede le ricchezze, le domande e i problemi di ciascuno come elementi fondanti per l'edificazione della casa associativa; ricerca le esperienze e il contributo di tutti come stile di condivisione e collaborazione.
4. La vita associativa è per ciascun socio esperienza formativa e sostiene il percorso personale in cui ciascuno è chiamato a dare alla propria vita la forma del volto di Cristo, modello e vocazione di ogni persona.
5. La vita associativa, aperta ai problemi del territorio e della vita civile, impegna ciascun socio ad assumere come proprie le esigenze della società di cui è cittadino.

Art. 5

SCELTE CARATTERIZZANTI

1. L'Azione Cattolica Diocesana identifica, attraverso una specifica programmazione, gli obiettivi che devono orientare la vita associativa, favorendo la partecipazione e la corresponsabilità di ciascun socio.
2. L'Azione Cattolica Diocesana informa la propria vita associativa a principi di trasparenza, al fine di rendere conoscibile e visibile la propria attività e permettere a ciascun socio di parteciparvi consapevolmente
3. L'Azione Cattolica Diocesana è legata alle altre Associazioni diocesane di AC da un vincolo di solidarietà e di sostegno formativo, culturale ed economico; promuove ed incoraggia la solidarietà e la collaborazione fra le Associazioni parrocchiali come stile di comunione fraterna.

PARTE SECONDA

VITA E ORDINAMENTO ASSOCIATIVO

TITOLO PRIMO

ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALL'AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

Art. 6

L'ADESIONE

1. L'adesione all'Azione Cattolica è una scelta personale attraverso la quale il socio esprime la condivisione della natura e dei fini dell'Associazione e si impegna a partecipare attivamente e in modo corresponsabile alla vita associativa.
2. Si aderisce all'Azione Cattolica Diocesana attraverso le Associazioni territoriali, i gruppi diocesani o i movimenti interni. La richiesta di adesione viene esaminata e accolta dal Consiglio diocesano.
3. Ciascun socio acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana.

Art. 7

DIRITTI E DOVERI DI PARTECIPAZIONE

1. Ciascun socio dell' Azione Cattolica Diocesana si rende responsabile della vita associativa e contribuisce con la preghiera, il sacrificio, lo studio e l'azione alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.
2. Ciascun socio partecipa alla determinazione delle scelte dell'Associazione direttamente, ovvero attraverso l'elezione dei responsabili associativi o tramite delegati. Gli educatori rappresentano i bambini e i ragazzi dell'ACR negli organi associativi.
3. Ciascun socio è tenuto a contribuire personalmente alle necessità economiche dell'Associazione.

Art. 8

IL DIRITTO DI VOTO

1. Il diritto di voto si esercita personalmente e non può essere delegato, salvo quanto previsto dall'art. 44. Il voto si esprime a scrutinio palese, salvo l'elezione o la designazione di persone, l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o di responsabilità personali: in questi casi è richiesto lo scrutinio segreto.
2. Sono titolari del diritto di voto i soci che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
3. Possono essere eletti a far parte degli organi associativi tutti i soci che al momento della definizione delle candidature abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
4. I Responsabili giovani, ai vari livelli, non possono essere eletti qualora al momento dell'elezione abbiano compiuto trent'anni. I Responsabili in carica al compimento del trentesimo anno, vi rimangono fino alla scadenza naturale dell'incarico.
5. Possono essere eletti alla carica di Responsabile del settore adulti, ai vari livelli, solo i soci che al momento della nomina abbiano compiuto il trentesimo anno di età.
6. Nella votazione per la composizione di un organo associativo, tutti gli aventi diritto al voto partecipano all'elezione senza distinzione di appartenenza alle articolazioni dell'Associazione.

Art. 9**INCARICHI DIRETTIVI**

1. Sono “incarichi direttivi” gli incarichi associativi di:
 - a) Presidente diocesano, parrocchiale, interparrocchiale;
 - b) Componente della Presidenza diocesana;
 - c) Segretario diocesano di Movimenti.
2. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante si provvede al conferimento dell'incarico ad altro socio, secondo le modalità previste dal presente Atto Normativo; tale incarico è valido fino al termine del triennio in corso e non viene computato nel numero dei mandati.
3. Gli eletti a incarichi direttivi possono ricoprire lo stesso incarico per non più di due mandati consecutivi.

Art. 10**CESSAZIONE DAGLI INCARICHI**

1. Chi ricopre un incarico direttivo o di componente del Consiglio cessa dall'incarico per scadenza del termine, per dimissioni, per decadenza e quando risulti assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo al quale appartiene.
2. Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui il Consiglio ne viene a conoscenza. Il Consiglio può invitare il dimissionario a ritirare le proprie dimissioni e a proseguire nell'incarico.
3. La decadenza da un incarico direttivo o di Consigliere diocesano opera a decorrere dal venir meno delle condizioni previste dall'art. 11, il cui accertamento viene effettuato dal Consiglio competente.
4. In caso di dimissioni o di decadenza da parte di un Consigliere subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

Art. 11**INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ E DECADENZA**

1. Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente dei Consigli sono incompatibili con i mandati parlamentari, con incarichi di Governo, con il mandato nei Consigli Circoscrizionali, Comunali, Provinciali, Regionali, con incarichi di Sindaco o di Presidente o Componente delle Giunte Comunali, Provinciali, Regionali, e con incarichi di Presidente di Circoscrizioni comunali.
2. Gli incarichi direttivi sono incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni che perseguano finalità politiche.
3. I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati ad incarichi direttivi o a incarichi di Consigliere.
4. I soci che ricoprono incarichi direttivi o incarichi di Consigliere in caso di candidatura per elezioni europee, politiche e amministrative decadono automaticamente dalla data di accettazione della candidatura.
5. I soci e quanti rivestono incarichi associativi devono evitare che l'Associazione e la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

Art. 12**I SACERDOTI ASSISTENTI**

1. I Sacerdoti assistenti attraverso il loro ministero rendono presente il Vescovo e permettono all'Azione Cattolica di vivere il rapporto di diretta collaborazione con la Gerarchia che caratterizza l'identità ecclesiale dell'Associazione.

2. I Sacerdoti assistenti partecipano alla vita dell'Associazione e delle sue articolazioni per accompagnare nel cammino spirituale le persone e l'Associazione.
3. I Sacerdoti assistenti partecipano alle riunioni dell'Associazione e dei rispettivi organi.
4. L'Assistente diocesano unitario e gli Assistenti diocesani di ciascun settore, articolazione e movimento sono nominati dal Vescovo.
5. Nelle Associazioni parrocchiali, l'Assistente dell'Associazione è il Parroco o un altro sacerdote collaboratore scelto dal Parroco.
6. Nelle Associazioni interparrocchiali l'Assistente è scelto dai Parroci delle Parrocchie nel cui territorio è stata costituita l'Associazione.

TITOLO SECONDO

LE ARTICOLAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Art. 13

ARTICOLAZIONE DELL'AZIONE CATTOLICA DELL'ARCIDIOCESI DI CAGLIARI

1. L'Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Cagliari si articola in associazioni territoriali - parrocchiali e interparrocchiali - in gruppi e movimenti al fine di rendere un migliore servizio alla vita degli associati, alla missione della Chiesa locale e per esprimere al meglio la comunione con tutti gli uomini e le donne del territorio diocesano.

Art. 14

ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI

1. L'Associazione parrocchiale di AC è il luogo ordinario della vita associativa; riunisce tutti i soci che prestano il loro servizio e vivono la loro vita ecclesiale nel territorio di una determinata Parrocchia.
2. L'Associazione parrocchiale si organizza in maniera da rispettare le specificità di età e di condizioni di vita dei soci, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4 dello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana.

Art. 15

COSTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI

1. Le Associazioni parrocchiali sono costituite con delibera del Consiglio diocesano, su richiesta dei soci interessati, tenuto conto delle condizioni pastorali, della programmazione triennale e delle prospettive di sviluppo dell'Associazione, acquisito il parere del Comitato Presidenti.
2. L'eventuale rifiuto del Consiglio diocesano alla costituzione dell'Associazione parrocchiale deve essere motivato e comunicato per iscritto ai soci richiedenti.

Art. 16

SCIOGLIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI

1. Le Associazioni parrocchiali sono sciolte quando non vi siano più aderenti per un intero anno associativo, ovvero con delibera del Consiglio diocesano su richiesta dell'Assemblea parrocchiale deliberata dalla maggioranza dei due terzi dei soci. In questo ultimo caso il Consiglio diocesano può procedere alla costituzione di una Associazione interparrocchiale o di un gruppo diocesano, indirizzandovi i soci della cessata Associazione parrocchiale.
2. La delibera di scioglimento di un' Associazione parrocchiale è comunicata al Comitato Presidenti.

Art. 17

ASSOCIAZIONI INTERPARROCCHIALI

1. L'Associazione interparrocchiale di AC può riunire i soci che prestano il loro servizio e vivono la loro vita ecclesiale in più Parrocchie di un medesimo territorio. Essa è costituita qualora non vi sia un numero di soci sufficiente per costituire più Associazioni parrocchiali, ovvero in vista dello sviluppo dell'AC in un determinato territorio ovvero quando lo consiglino esigenze pastorali specifiche.
2. L'Associazione interparrocchiale si organizza in maniera da rispettare le specificità di età e di condizioni di vita dei soci, a norma dell'art. 12, comma 4 dello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, e inoltre favorisce la presenza dei soci nelle singole Parrocchie di provenienza.

3. La costituzione e lo scioglimento dell'Associazione interparrocchiale sono disciplinati dalle norme che regolano l'Associazione parrocchiale, fatti salvi i seguenti ulteriori adempimenti:
 - a) le delibere del Consiglio diocesano sono sempre motivate;
 - b) all'atto della costituzione è necessaria la nomina di un assistente da parte dell'autorità ecclesiastica.

Art. 18 COLLEGAMENTO ZONALE

1. In tutte le foranie e nella città di Cagliari è costituito il Collegamento zonale, composto dai Presidenti e da un responsabile di ciascuna delle Associazioni appartenenti a quel territorio. Il Collegamento zonale:
 - a) promuove la collaborazione e la comunione fra le Associazioni territoriali studiando e promuovendo iniziative comuni;
 - b) collabora con il Vicario foraneo o con il Presidente dei Parroci urbani per la realizzazione di iniziative pastorali o missionarie;
 - c) formula proposte o pareri per il Comitato Presidenti;
 - d) esercita tutte le altre funzioni affidategli dal presente Atto normativo o dal Consiglio diocesano.
2. Qualora vengano soppressi o istituiti vicariati foranei, o muti l'organizzazione pastorale delle Parrocchie della città di Cagliari, gli organismi zonalì vengono adeguati conseguentemente in via automatica; l'adeguamento è ratificato dal Consiglio diocesano e viene informato il Comitato Presidenti.

Art. 19 L'INCARICATO DI ZONA

1. L'Incaricato di zona è un socio appartenente ad una delle Associazioni territoriali della zona. L'Incaricato di zona:
 - a) cura la comunicazione fra le Associazioni territoriali e favorisce la comunione e la collaborazione reciproca;
 - b) favorisce e cura il coordinamento fra iniziative diocesane e parrocchiali nella sua zona, con compiti di segreteria organizzativa e collaborando alle Aree ed équipes diocesane;
 - c) convoca e partecipa ai lavori del Collegamento zonale;
 - d) partecipa ai lavori del Consiglio diocesano con voto consultivo.
2. L'Incaricato di zona è eletto dai Presidenti delle Associazioni appartenenti a quel territorio e dai responsabili, in numero di uno per ciascun settore o articolazione esistente; per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 20 GRUPPI DIOCESANI

1. All'interno dell'Associazione diocesana possono essere costituiti gruppi per attuare la missione propria dell'Associazione in relazione a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti.
2. I soci di AC che aderiscono ad un gruppo diocesano concorrono a realizzare il fine unico dell'Associazione nel modo loro proprio, in collaborazione con le strutture e gli uffici pastorali dell'Arcidiocesi di Cagliari.
3. Gli aderenti ad un gruppo diocesano eleggono all'inizio di ogni triennio un Responsabile con l'incarico di coordinare l'attività, curare le relazioni con gli altri Gruppi diocesani e rappresentare il gruppo negli organismi associativi; per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 21 **COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO DEI GRUPPI DIOCESANI**

1. I gruppi diocesani possono essere costituiti solo qualora diano garanzie di stabilità, rispondano ad adeguati criteri di consistenza e si inseriscano armonicamente nelle possibilità di sviluppo della presenza e del servizio dell'Associazione diocesana.
2. I gruppi diocesani sono costituiti con delibera motivata del Consiglio diocesano, su richiesta dei soci interessati, tenuto conto delle condizioni pastorali, della programmazione triennale e delle prospettive di sviluppo dell'Associazione.
3. I gruppi diocesani sono sciolti quando non vi siano più aderenti per un intero anno associativo; su richiesta dei due terzi dei soci del gruppo ovvero qualora non sussistano più i requisiti con delibera del Consiglio diocesano.

Art. 22 **MOVIMENTI DIOCESANI**

1. Più gruppi diocesani già esistenti possono essere collegati in un Movimento diocesano, qualora, oltre a rispettare i criteri del precedente articolo, dimostrino una significativa presenza nella realtà diocesana e rispondano a rilevanti esigenze di missione, incontro e servizio.
2. La richiesta di costituzione del Movimento diocesano è formulata dall'Assemblea di tutti i soci aderenti ai gruppi interessati con la maggioranza di metà più uno degli aventi diritto e approvata dal Consiglio diocesano.
3. L'Assemblea di tutti i soci appartenenti ai gruppi collegati in un Movimento elegge all'inizio di ogni triennio il Segretario del Movimento; per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Segretario è componente di diritto del Consiglio diocesano, cura la programmazione e coordina le attività del Movimento.

Art. 23 **MOVIMENTI NAZIONALI**

1. L'Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Cagliari promuove la costituzione e la crescita del Movimento Studenti e del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica e ne riconosce l'importanza e la significatività, anche in rapporto alla loro storia di santità e servizio alla Chiesa.

Art. 24 **MOVIMENTI ESTERNI**

1. I rapporti fra FUCI, MEIC, MIEAC e Azione Cattolica Diocesana sono regolati da convenzioni approvate dal Consiglio e ratificate dall'Assemblea diocesana; dette convenzioni sono ispirate a criteri di collaborazione, comunione e reciprocità.

TITOLO TERZO

L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA E I SUOI ORGANI

Art. 25

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

1. Gli organi della Associazione diocesana sono l'Assemblea, il Consiglio, la Presidenza e il Presidente.

Art. 26

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DIOCESANA

1. L'Assemblea diocesana è composta da:
 - a) i membri in carica della Presidenza diocesana;
 - b) i membri in carica del Consiglio diocesano;
 - c) i Presidenti delle Associazioni territoriali;
 - d) i delegati delle Associazioni territoriali eletti secondo quanto previsto dall'art. 44;
 - e) due rappresentanti di FUCI, MEIC e MIEAC, salvo quanto diversamente disposto secondo l'art. 24;
 - f) due rappresentanti del MLAC diocesano;
 - g) due Segretari e tre delegati del MSAC diocesano;
 - h) i Segretari dei Movimenti diocesani;
 - i) i Responsabili dei gruppi diocesani;
2. Tutti i soci iscritti all'Azione Cattolica Diocesana possono intervenire all'Assemblea con diritto di parola. Partecipano all'Assemblea i Sacerdoti assistenti.

Art. 27

L'ASSEMBLEA DIOCESANA

1. L'Assemblea diocesana:
 - a) delibera gli obiettivi e le linee programmatiche triennali della vita associativa in attuazione delle proposte dell'Azione Cattolica Italiana e tenuto conto del piano pastorale della Diocesi;
 - b) approva la relazione annuale delle attività svolte;
 - c) all'inizio di ogni mandato elegge i componenti del Consiglio diocesano;
 - d) approva l'Atto Normativo Diocesano e le sue successive modifiche;
 - e) delibera lo scioglimento dell'Associazione.
2. L'Assemblea diocesana è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

Art. 28

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIOCESANO

1. L'Assemblea diocesana all'inizio di ogni triennio elegge ventuno componenti del Consiglio diocesano.
2. La procedura elettorale prevede la formazione di tre liste che riuniscono le candidature del Settore Adulti, del Settore Giovani e dell'ACR. Sono eletti i sette candidati più votati di ciascuna lista. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. Ogni componente l'Assemblea diocesana partecipa alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma 2 e può esprimere fino a quattro preferenze per ognuna di esse.
4. Non può essere candidato a Consigliere diocesano per un quinto mandato chi, a qualsiasi titolo, abbia già ricoperto questo incarico per quattro mandati consecutivi.

Art. 29

IL CONSIGLIO DIOCESANO

1. Il Consiglio diocesano è composto dai ventuno membri eletti dall'Assemblea, dai Segretari dei Movimenti Studenti e Lavoratori, dal Segretario di ogni Movimento diocesano, dai membri della Presidenza che non siano già Consiglieri; gli Incaricati

zonalì partecipano con voto consultivo. I Presidenti e Vicepresidenti di MEIC e MIEAC e i Presidenti della FUCI partecipano al consiglio con voto consultivo, salvo quanto diversamente disposto dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 24.

2. Il Consiglio diocesano:

- a) assume la responsabilità della vita e delle attività della Associazione diocesana, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dalla Assemblea diocesana; elabora la programmazione triennale ed annuale e ne verifica l'effettiva attuazione; studia, promuove e cura le iniziative della Associazione diocesana;
- b) attiva i processi formativi della Associazione e i documenti di indirizzo per la vita associativa; cura in particolare la formazione dei Responsabili delle Associazioni territoriali, dei gruppi e dei Movimenti;
- c) promuove e disciplina una corretta dinamica associativa;
- d) delibera la partecipazione della Azione Cattolica Diocesana ad associazioni e organismi ecclesiali;
- e) nei modi e nelle forme stabiliti in questo Atto Normativo, formula la proposta per la nomina del Presidente da parte del Vescovo ed elegge gli altri componenti la Presidenza;
- f) designa, su proposta della Presidenza, il Comitato per gli Affari Economici;
- g) delibera i Regolamenti per il funzionamento del Consiglio e dell'Assemblea;
- h) verifica i requisiti e approva la costituzione delle Associazioni territoriali, dei gruppi e dei Movimenti diocesani;
- i) promuove i Movimenti diocesani, dei quali approva il programma e coordina le attività;
- j) approva annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e controlla la gestione dell'Associazione diocesana;
- k) predisporre la relazione annuale delle attività svolte;
- l) determina le modalità e le quote di adesione;
- m) istituisce, qualora ne ravvisi la necessità, Commissioni consiliari;
- n) si riunisce ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri e in ogni caso- almeno una volta al mese.

Art. 30

LA PRESIDENZA DIOCESANA

1. La Presidenza diocesana è composta:

- a) dal Presidente diocesano;
- b) da due Vicepresidenti in rappresentanza del Settore Adulti;
- c) da due Vicepresidenti in rappresentanza del Settore Giovani;
- d) da due Responsabili dell'Azione Cattolica dei Ragazzi;
- e) dal Segretario;
- f) dall'Amministratore.

Essi partecipano collegialmente alle funzioni proprie di tale organo e in questo quadro curano gli specifici compiti che possono essere loro affidati ai sensi della normativa statutaria e regolamentare; i Vicepresidenti rappresentanti del Settore Giovani e del Settore Adulti e i Responsabili ACR hanno lo specifico compito di seguire le finalità associative con particolare riferimento alle articolazioni di cui sono espressione.

2. La Presidenza diocesana:

- a) promuove lo sviluppo della vita associativa, attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità;
- b) cura la programmazione organica definendone le modalità esecutive e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dalla Assemblea diocesana e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte

dal Consiglio diocesano; a tale scopo costituisce, su indirizzo del Consiglio, Equipe e Aree di supporto alla sua attività istituzionale;

- c) è responsabile dell'amministrazione dell'Associazione e predispose i bilanci;
- d) cura costanti rapporti di comunione e di collaborazione con le comunità ecclesiali e con gli organismi attraverso i quali i Pastori ad esse preposti esercitano congiuntamente il loro ministero;
- e) assicura la collaborazione dell'associazione con le strutture diocesane di coordinamento dell'apostolato dei laici.

Art. 31

IL PRESIDENTE DIOCESANO

1. Il Presidente diocesano garantisce l'unitarietà e la collegialità nell'Associazione.
2. Il Presidente diocesano:
 - a) ha la legale rappresentanza dell'Azione Cattolica Diocesana e la rappresenta anche in ambito ecclesiale;
 - b) promuove e coordina l'attività della Presidenza;
 - c) è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio e della Presidenza;
 - d) convoca e presiede il Consiglio diocesano;
 - e) convoca e presiede l'Assemblea diocesana e convoca l'Assemblea elettiva.

Art. 32

ELEZIONE DELLA TERNA PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DIOCESANO

1. Il Consiglio diocesano, entro venti giorni dalla sua elezione, è convocato dal Presidente uscente per proporre la nomina del Presidente diocesano indicando una terna di nomi nell'ambito della quale il Vescovo effettua la nomina, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Nazionale di attuazione.

Art. 33

ELEZIONE DEGLI ALTRI COMPONENTI LA PRESIDENZA DIOCESANA

1. Entro venti giorni dalla nomina da parte del Vescovo, il Presidente convoca il Consiglio diocesano al fine di eleggere i restanti membri della Presidenza.
2. I candidati alla carica di Vicepresidente del Settore Adulti e del Settore Giovani e i Responsabili ACR sono designati dal Consiglio stesso.
3. Ogni Consigliere diocesano propone su un'apposita scheda un nominativo per ciascun componente da designare. Le candidature si ritengono formulate quando ottengono il sostegno di almeno quattro Consiglieri.
4. Nelle operazioni di elezione ogni Consigliere esprime una preferenza per ogni componente da eleggere, scegliendo fra i nominativi designati con le modalità stabilite dal comma precedente. E' eletto chi ottiene il voto della metà più uno degli aventi diritto; se dopo il terzo scrutinio nessuno ha raggiunto tale maggioranza, nelle votazioni successive sarà eletto chi otterrà la maggioranza dei voti dei presenti.
5. Successivamente, nella stessa seduta, il Presidente propone al Consiglio i candidati alla carica di Segretario e di Amministratore. Sono eletti i designati che abbiano riportato la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 34

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

1. Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statutaria e regolamentare, l'Assemblea, il Consiglio e la Presidenza diocesana sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

2. Il Consiglio e la Presidenza diocesana, con apposita deliberazione, adottano un regolamento interno per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite. Detto regolamento fissa anche le condizioni e le modalità in base alle quali la partecipazione ai lavori di detti organi, in ogni caso senza diritto di voto, può essere estesa ad altre persone che non ne facciano parte, ma che per l'incarico ricoperto o per la specifica esperienza possono portare uno specifico e qualificato contributo.

Art. 35 **IL COMITATO PRESIDENTI**

1. Il Comitato Presidenti è composto da tutti i Presidenti parrocchiali e interparrocchiali.
2. Il Comitato Presidenti:
 - a) elegge al suo interno due Segretari che coordinano le attività e lo rappresentano;
 - b) è convocato dai Segretari del Comitato ogni qual volta ne faccia richiesta un terzo dei componenti o la Presidenza diocesana e comunque almeno quattro volte nel corso dell'anno associativo;
 - c) cura le relazioni tra l'Associazione diocesana e le Associazioni territoriali al fine di assicurare un confronto e un sostegno reciproco;
 - d) svolge un ruolo consultivo e propositivo per le deliberazioni della Presidenza e del Consiglio diocesano che riguardano la programmazione della vita associativa e le attività diocesane di formazione;
 - e) cura attività specifiche concordate con la Presidenza.

Art. 36 **LE EQUIPE DI SETTORE**

1. Le équipes dei settori e dell'ACR hanno la finalità di rendere operative le linee programmatiche della Presidenza diocesana, calibrando le proposte in funzione di obiettivi specifici per le varie fasce di età. Tali attività devono avere come primari punti di riferimento il carattere unitario dell'AC e l'attenzione alla persona, a partire da ogni condizione di vita. Sono costituite per iniziativa della Presidenza e sono coordinate dai responsabili dell'articolazione di riferimento.

Art. 37 **LE AREE**

1. Le aree della Presidenza costituiscono un modello organizzativo con finalità aperte e funzionali, legato ad obiettivi e progetti su temi e attività associative che necessitano di specifiche cure e risorse. Interagiscono al fine di creare una rete di relazioni che riesca a rendere flessibile e mirata l'offerta di servizi da parte dell'Associazione diocesana. Sono costituite per iniziativa della Presidenza e sono coordinate dal Segretario diocesano.

Art. 38 **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE**

1. I rappresentanti dell'Azione Cattolica Diocesana all'Assemblea Nazionale sono eletti dall'Assemblea diocesana. Su delega dell'Assemblea, i rappresentanti all'Assemblea Nazionale possono essere eletti dal Consiglio diocesano.

TITOLO QUARTO

L'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE E I SUO ORGANI

Art. 39

GLI ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE

1. Gli organi dell'Associazione parrocchiale sono l'Assemblea, il Consiglio e il Presidente.

ART. 40

L'ASSEMBLEA PARROCCHIALE

1. L'Assemblea parrocchiale è composta da tutti i soci giovani e adulti aderenti all'Associazione parrocchiale. I bambini e i ragazzi sono rappresentati dai loro educatori e partecipano all'Assemblea secondo le specificità della loro età.
2. L'Assemblea parrocchiale è convocata e presieduta dal Presidente parrocchiale; propone, discute e delibera la programmazione della vita associativa in attuazione del programma della Azione Cattolica Diocesana e tenuto conto delle esigenze e delle scelte pastorali della Parrocchia.
3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno; può essere convocata qualora lo richieda il Consiglio o almeno un terzo dei soci.
4. L'Assemblea, all'inizio di ogni mandato, elegge il Presidente, il Consiglio e i delegati parrocchiali; è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
5. L'Assemblea stabilisce, su proposta del Consiglio parrocchiale uscente, la composizione del Consiglio parrocchiale tenuto conto che tutti i settori e le articolazioni esistenti devono avere un ugual numero di Consiglieri.

ART. 41

IL CONSIGLIO PARROCCHIALE

1. Il Consiglio parrocchiale ha la responsabilità ordinaria della vita e dell'attività dell'Associazione sia nei confronti dell'Assemblea che della comunità cristiana.
2. Il Consiglio parrocchiale è composto dal Presidente e da almeno un Responsabile per ognuno dei settori e delle articolazioni presenti, secondo quanto disposto dall'Assemblea parrocchiale in conformità all'art. 40.5 del presente Atto Normativo; i Responsabili partecipano collegialmente alle funzioni proprie del Consiglio e in questo quadro curano gli specifici compiti che possono essere loro affidati ai sensi della normativa statutaria e regolamentare.
3. Il Consiglio parrocchiale:
 - a) è convocato dal Presidente parrocchiale e si riunisce ogni qual volta lo richieda il Presidente o almeno un terzo dei Consiglieri e – in ogni caso- almeno una volta ogni due mesi; risulta validamente costituito con la maggioranza degli aventi diritto e prende decisioni con la maggioranza dei presenti.
 - b) promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente e ne garantisce l'unità;
 - c) cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dalla Assemblea parrocchiale e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dalla Presidenza diocesana e dal Consiglio diocesano;
 - d) è responsabile di tutte le attività di formazione che riguardano i soci;
 - e) provvede ai passaggi tra i settori;
 - f) cura costanti rapporti di comunione con il Parroco;
 - g) assicura la stabile collaborazione dell'Associazione con le strutture di partecipazione ecclesiale e con le altre aggregazioni ecclesiali;

- h) nomina i Responsabili dei settori e dell'ACR tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea con il compito di garantire uno svolgimento organico delle attività dei settori e dell'articolazione e curare il collegamento con l'Associazione diocesana;
- i) nomina gli educatori dell'ACR, gli animatori dei Giovanissimi, dei Giovani e degli Adulti;
- j) è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione parrocchiale, per l'esercizio della quale può nominare un Amministratore scelto tra i soci che partecipa ai lavori del Consiglio con voto consultivo;
- k) può nominare su proposta del Presidente un Segretario scelto tra i soci che partecipa ai lavori del Consiglio con voto consultivo;
- l) può convocare, ogni qual volta lo ritenga opportuno, i responsabili educativi dei singoli gruppi che partecipano ai lavori del Consiglio con voto consultivo;
- m) può nominare un responsabile con il compito di garantire la formazione di un settore o un'articolazione mancante.

ART. 42 IL PRESIDENTE PARROCCHIALE

1. Il Presidente parrocchiale ha la responsabilità di garantire l'unitarietà e la collegialità dell'Associazione, di assicurare il funzionamento dei suoi organi e di rendere presente l'Associazione parrocchiale nella vita dell'Associazione diocesana.
2. Il Presidente parrocchiale:
 - a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione; rappresenta l'Associazione parrocchiale negli organi dell'Associazione diocesana e negli organismi pastorali parrocchiali;
 - b) promuove e coordina l'attività del Consiglio parrocchiale;
 - c) convoca e presiede l'Assemblea parrocchiale;
 - d) è componente di diritto del Comitato Presidenti.

ART. 43 ELEZIONE DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE

1. All'avvio della procedura elettorale devono essere formate quattro liste di candidati: una per l'elezione del Presidente e le altre per i Consiglieri in rappresentanza del Settore Adulti, del Settore Giovani e dell'ACR, qualora effettivamente esistenti.
2. Tutti i soci titolari dell'elettorato passivo possono liberamente presentare la propria candidatura, esprimendola all'atto della costituzione del seggio elettorale. I candidati nella lista dell'ACR devono essere educatori. La candidatura nella lista per la funzione di Presidente non è incompatibile con quella nelle liste dei settori e dell'articolazione. L'elezione del Presidente deve precedere quella dei Consiglieri. Le cariche di Consigliere del Settore Adulti, del Settore Giovani e dell'ACR non possono essere cumulate tra loro e sono incompatibili con la carica di Presidente.
3. Ogni componente l'Assemblea parrocchiale esprime non più di una preferenza per i candidati a Presidente; per i candidati alle altre funzioni si esprimono un numero di preferenze inferiore di un'unità rispetto al numero di Consiglieri da eleggere per ciascun settore o articolazione. Qualora sia previsto un solo Consigliere per ciascun settore si deve esprimere un numero di preferenze pari al numero di Consiglieri da eleggere.
4. E' designato Presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la suddetta soglia nelle prime tre votazioni, si terrà una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati

nel terzo scrutinio. Risulterà designato il più votato. Il Presidente è nominato dal Vescovo su proposta del Consiglio che recepisce la designazione dell'Assemblea.

5. Sono eletti Consiglieri i candidati che ottengono il maggior numero di voti.
6. Il verbale dell'Assemblea con l'indicazione dei soci presenti e dello svolgimento delle procedure elettorali deve essere trasmesso alla Presidenza diocesana.

ART. 44

I DELEGATI PARROCCHIALI

1. L'Associazione parrocchiale è rappresentata nell'Assemblea diocesana per tutto il corso di un triennio dal Presidente e dai delegati parrocchiali.
2. L'Assemblea parrocchiale all'inizio di ogni triennio elegge nel suo seno i delegati all'Assemblea diocesana secondo i seguenti criteri:
 - a) un delegato per ogni settore o articolazione esistente, eletto tra i soci del settore da rappresentare o tra gli educatori ACR nel caso dell'articolazione;
 - b) un delegato aggiuntivo per l'Associazione con più di 40 soci, due delegati aggiuntivi per l'Associazione con più di 80 soci, fino a un massimo di 5 delegati aggiuntivi;
 - c) sono eletti delegati i candidati che abbiano riportato la maggioranza dei voti. Ciascun socio può esprimere un numero di preferenze inferiore di un'unità rispetto al numero totale di delegati da eleggere.
3. Il Presidente può essere rappresentato per delega; i delegati, qualora siano impossibilitati a partecipare all'Assemblea diocesana, possono delegare esclusivamente i non eletti dall'Assemblea parrocchiale rispettando l'ordine delle preferenze riportate.

Art. 45

ASSOCIAZIONI INTERPARROCCHIALI

1. Le Associazioni interparrocchiali si articolano secondo le medesime modalità previste per le Associazioni parrocchiali.

TITOLO QUINTO
NORME DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 46 **RISORSE E PATRIMONIO**

1. Le risorse economiche dell'Associazione diocesana sono costituite:
 - a) dalle quote associative dei soci;
 - b) dai contributi e dalle liberalità dei privati, soci compresi, della Diocesi, dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e degli organismi internazionali;
 - c) da donazioni e lasciti testamentari;
 - d) da rimborsi;
 - e) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - f) da beni immobili e mobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo e dalle relative rendite.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili, immobili e mobili registrati che sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario.
3. L'Associazione diocesana può ricevere e accettare erogazioni liberali, donazioni ed lasciti testamentari, con beneficio d'inventario; il Consiglio diocesano delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità dell'Associazione.
4. L'Azione Cattolica Diocesana non ha scopo di lucro.

ART. 47 **BILANCI**

1. L'esercizio sociale dell'Associazione diocesana si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo, un bilancio consuntivo ed un registro delle entrate e delle uscite.
2. Il bilancio consuntivo deve essere presentato e approvato, a maggioranza dei componenti, dal Consiglio diocesano entro e non oltre il 30 aprile dell'esercizio sociale successivo.
3. Il bilancio preventivo deve essere presentato al Consiglio diocesano che lo approva, a maggioranza dei componenti, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a cui si riferisce.

ART. 48 **RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE**

1. L'Associazione diocesana risponde delle proprie obbligazioni, validamente assunte dai propri rappresentanti legali, dei danni causati nell'esercizio della propria attività e per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati con Enti pubblici e privati esclusivamente con il proprio patrimonio. E' esclusa qualsiasi responsabilità patrimoniale dei soci e dei Consiglieri, salvo il caso che si agisca personalmente in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 49 **LA GESTIONE AMMINISTRATIVA**

1. La responsabilità dell'amministrazione spetta alla Presidenza diocesana che ne affida la gestione all'Amministratore coadiuvato dal Comitato per gli Affari Economici.
2. Il Comitato per gli Affari Economici è composto dall'Amministratore diocesano e da almeno due soci competenti per materia designati dal Consiglio su proposta della Presidenza diocesana. Il Presidente diocesano può partecipare al Comitato per gli Affari Economici ogni qualvolta lo ritenga necessario.
3. Il Comitato per gli Affari Economici svolge funzioni consultive in ordine a:
 - a) formazione del bilancio preventivo e consuntivo;

- b) gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati;
 - c) questioni economiche ed amministrative ad essa sottoposte dall'Amministratore.
4. Il Comitato per gli Affari Economici è convocato dall'Amministratore diocesano almeno una volta ogni trimestre.
 5. A livello territoriale la responsabilità dell'amministrazione è assunta dal Consiglio ed è esercitata secondo i modi stabiliti dallo stesso.

ART. 50

VERBALI

1. Le decisioni degli organi associativi deliberanti e le posizioni emerse nei dibattiti che hanno portato alle decisioni stesse devono risultare in appositi verbali che devono essere custoditi nei locali dell'Associazione diocesana o territoriale.
2. I verbali delle Assemblee elettive di ciascuna Associazione territoriale sono trasmessi all'Associazione diocesana.

Parte Terza

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 **MODIFICHE DELL'ATTO NORMATIVO**

1. Ogni modifica al presente Atto Normativo deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
2. Le modifiche all'Atto Normativo diventano efficaci a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal Consiglio Nazionale dell'Azione Cattolica secondo la procedura prevista dal Regolamento nazionale.
3. L'Assemblea diocesana può conferire mandato al Consiglio diocesano di recepire le integrazioni richieste dal Consiglio nazionale all'Atto Normativo approvato dall'Assemblea stessa

Art. 52 **SCIoglimento**

1. Lo scioglimento è deliberato con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto da un'Assemblea diocesana appositamente costituita. Il patrimonio dell'Associazione è devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad altro Ente con finalità analoghe.

Art. 53 **NORMA DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Normativo, si fa riferimento allo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, al Regolamento Nazionale di attuazione, ai Regolamenti diocesani, nonché alle norme del Codice civile, delle altre leggi in materia di associazioni e del Codice di Diritto Canonico, qualora siano applicabili.

Art. 54 **NORME TRANSITORIE**

1. Il presente Atto Normativo entra in vigore a decorrere dalla favorevole valutazione di conformità espressa dal Consiglio Nazionale. Gli organi associativi in carica e il cui mandato scade nel corso dell'anno associativo 2004-2005 non sono tenuti ad adeguare la propria composizione secondo quanto disposto dalla nuova normativa.
2. Le Associazioni parrocchiali già costituite al momento dell'entrata in vigore del presente Atto Normativo, ai sensi delle adesioni 2003/2004, non necessitano della delibera prevista dall'art. 15.